*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 32**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 8 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.**

***NUMERI DI C/C POSTALE*** **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
**16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

## SOMMARIO

**01A0788**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. **439.**

**Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per il risanamento dell'industria siderurgica (n. 57, allegato 1, della legge n. 59/1997).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 57;

Vista la legge 31 maggio 1984, n. 193;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Soppressione dei procedimenti*

1. Sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi per il risanamento dell'industria siderurgica previsti dalla legge 31 maggio 1984, n. 193.

Art. 2.

*Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 9, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 44*

---

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

*a)* semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

*b)* riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

*c)* regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

*d)* riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

*e)* semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*f)* trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

*g)* individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

*g-bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più; rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

*g-ter)* soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

*g-quater)* adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

*g-quinquies)* soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

*g-sexies)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

*g-septies)* adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

*a)* sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

*b)* composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

*c)* interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

*d)* procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

*e)* procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si trascrive il testo del punto n. 57, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193.».

— La legge 31 maggio 1984, n. 193, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, reca: «Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.».

*Nota all'art. 1:*

— Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193, si vedano le note alle premesse.

**01G0052**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

**Istituzione dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che prevede la possibilità di istituire a decorrere dal 1° gennaio 1995 Autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno, previa verifica dei requisiti di volume di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)»;

Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del 1994 che dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di istituzione di nuove Autorità portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la risoluzione approvata dalla IX Commissione trasporti della Camera nella seduta del 15 marzo 2000 che impegna il Governo a proporre l'istituzione dell'Autorità portuale di Olbia entro sessanta giorni dalla data suindicata;

Verificata dai dati forniti dall'Autorità marittima di Olbia con note n. 11/4563 del 22 febbraio 2000 e n. 11/14160 del 26 maggio 2000 l'esistenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

È istituita l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

**01A1243**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 gennaio 2001.

**Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilità da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale viene stabilito che a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità;

Visti i decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224; 3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 496, decaduti per mancata conversione nei quali venne iscritta una speciale disposizione in virtù della quale in deroga all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente delle Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, venivano anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del novanta per cento i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali dissestati, posto in mobilità;

Ritenuto, che ai sensi del citato art. 53, comma 13, il contributo spetta dalla data di messa in disponibilità sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento in pianta organica;

Visto il citato art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, con il quale per il personale posto in mobilità trasferito presso altro ente o cessato dal servizio è stato già erogato dal Ministro dell'interno, un apposito contributo a copertura degli oneri sostenuti dall'ente di provenienza nel periodo sino all'effettivo trasferimento o alla cessazione dal servizio;

Considerato, pertanto che i beneficiari della disposizione di cui all'art. 53, comma 13, sono gli enti locali ai quali non è stato erogato il contributo per il personale posto in mobilità poiché il personale è rimasto in servizio presso l'ente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di mobilità da pane della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto che la predetta contribuzione deve essere effettuata sulla base di apposita certificazione il cui schema è approvato con decreto di questo Ministero;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare il modello di certificato in parola;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del presente decreto, per la conoscenza degli elementi necessari alla determinazione dell'importo della contribuzione sopraindicata. Il contributo spetta ai sensi dell'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a far data dalla messa in disponibilità del personale sino all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. La contribuzione predetta spetta agli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che inoltre sono in attesa, al momento della presentazione della certificazione, dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione del personale posto in mobilità o disponibilità presso altri enti.

Art. 2.

I certificati contengono gli elementi anagrafici ed economici del personale posto in mobilità, o disponibilità, nonché riassorbito. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224; 3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409 e 20 settembre 1996, n. 492.

Art. 3.

Gli enti locali interessati devono trasmettere il certificato per ogni unità di personale interessato dall'anno in cui è stato posto in mobilità il personale fino a tutto il 1999. In caso di insufficienza dello stanziamento pari a lire 86 miliardi, il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2001

*Il direttore generale:* MORCONE

CERTIFICATO CONTENENTE GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE ANNUO LORDO SPETTANTE AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO POSTO IN MOBILITA ED ANCORA IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE

(Art. 53, comma 13, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

COMUNE ..............................................................(PROV...........)

| DATI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE | | NOTIZIE SUGLI ATTI RELATIVI ALLA MOBILITA' | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ORDINE | DATI ANAGRAFICI DELLA UNITA' POSTA IN MOBILITA' | TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE LORDO ANNUO (1) | | ESTREMI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ENTE RELATIVE ALLA MESSA IN MOBILITA' DI CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE INDICATA ALLA COLONNA 2. PROVVEDIMENTI ORGANO DI CONTROLLO | | |
| | COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, LIVELLO RETRIBUTIVO E PROFILO PROFESSIONALE | IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE DEL 90 PER CENTO GIA' RICEVUTA PER GLI ANNI | IMPORTO DI CUI SI CHIEDE LA CONTRIBUZIONE | N. ATTO | DATA DI ADOZIONE DELL'ATTO | ESTREMI VISTO ORGANO DI CONTROLLO |
| | RIASSORBITO PRESSO L'ENTE | 199.. | 1996 | | | |
| | SI NO | 199.. | 1997 | | | |
| | | 199.. | 1998 | | | |
| | IN DATA | 199.. | 1999 | | | |

I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati sopra indicati e che sono state attuate tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di mobilità. Inoltre per detto personale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non ha ancora emanato il provvedimento di assegnazione ad altro ente a norma dell'articolo 21, comma 4, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

______________________ lì

IL SEGRETARIO IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

(1) compresi oneri riflessi.

**01A1245**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 gennaio 2001.

**Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni che la SACE è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 2001, in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato con successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente decreto legislativo), che all'art. 1, prevede l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);

Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo, n. 143/1998, che alla lettera *i),* attribuisce al consiglio di amministrazione dell'Istituto la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Visto il decreto legislativo n. 143/1998, soprarichiamato che all'art. 7, comma 3, autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto il proprio decreto n. 636418 del 4 novembre 1999, con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 143/1998, soprarichiamato, ha affidato all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di propria pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;

Visto il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo n. 143/1998, il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al comma 3, del medesimo art. 7, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, va versato all'Entrata del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), la quale all'art. 145, comma 43, stabilisce che, per l'anno finanziario 2001, le somme di cui sopra affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le finalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 2001, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La SACE è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale.

2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, è versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato:

«Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc.» per l'anno finanziario 2001.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 145, comma 43, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), le somme di cui al precedente punto 2, sono contestualmente riassegnate, per le finalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

*Il Ministro:* VISCO

**01A1184**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 2000.

**Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad espletare le attività di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, in data 12 settembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 29 dicembre 2000,in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Nicola prof. Ugo, dirigente medico secondo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Bovo dott. Luciano, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pajola dott. Roberto, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Panciera dott. Cesare, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pietrobon dott. Giancalo, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Sartorello dott. Enrico, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Zanetti dott. Francesco, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Bertoni dott. Gianluca, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Bornia dott. Gian Antonio, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Cendon dott. Ferdinando, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Montuori dott. Mariano, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Zandonadi dott. Angelo, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Tomei dott. Sandro Roberto, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pannone dott. Antonello, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Ceoldo dott.ssa Chiara, dirigente medico primo livello della unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2000

*Il direttore:* BALLACCI

**01A1244**

DECRETO 19 gennaio 2001.

**Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, che istituisce il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000;

Visto il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del 18 dicembre che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2000, n. 2000/374/CE, che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000, n. 2000/764/CE sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che le richiamate decisioni comunitarie modificano sostanzialmente i requisiti per il sistema di sorveglianza della BSE da attuare obbligatoriamente a partire dall'anno 2001, individuando quali nuovi metodi diagnostici i così detti test rapidi e identificando le categorie di animali da sottoporre a tali test;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuto necessario adeguare il richiamato decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, al contenuto delle sopra citate decisioni comunitarie nonché alla legge sopra citata;

Decreta:

### Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, è modificato nel modo seguente:

*a)* all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «venti mesi,» la frase da «con segni comportamentali» fino a «della malattia», è sostituita dalla seguente «con segni comportamentali o neurologici per i quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio»;

*b)* all'art. 8, comma 2, dopo le parole «a norma del presente decreto,» sono inserite le seguenti «o a seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,»;

*c)* all'art. 9:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A partire dal 1° gennaio del 2001, le regioni e le province autonome attuano annualmente un programma di sorveglianza della:

*a)* encefalopatia spongiforme bovina, conformemente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I;

*b)* scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3, parte III»;

2) al comma 2, dopo le parole «competenti per territorio» sono aggiunte le seguenti «utilizzando tra le metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate di cui al decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1991»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Le carcasse, le altre parti edibili, e la pelle, degli animali sottoposti ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto controllo ufficiale fino alla comunicazione dell'esito diagnostico negativo o fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni.

Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.».

*d)* all'art. 11, comma 4, dopo le parole «vengano a morte», sono aggiunte le seguenti «o si renda necessario procedere, per motivi di benessere animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenza»;

*e)* all'art. 14, comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis)* denunciare il sospetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché a inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità»;

*f)* è abrogato il comma 1, dell'art. 16;

*g)* all'art. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il Ministero della sanità notifica i casi positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.».

### Art. 2.

1. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, gli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000.

2. Con decreto dirigenziale del Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, anche in attuazione di decisioni comunitarie, gli allegati al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, vengono modificati o sostituiti, ove necessario, assicurandone la diramazione.

Art. 3.

1. Nell'art. 7, comma 2, nell'art. 11, comma 8, e nell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, il rinvio normativo alle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998, è sostituito con quello alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31*

---

ALLEGATO 1
(Sostituisce l'allegato 3 del d.m. 7 gennaio 2000)

*Parte I*

CRITERI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA BSE

1. La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie di animali:

*a)* tutti i bovini di età superiore a trenta mesi sottoposti a macellazione speciale di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche;

*b)* tutti i bovini di età superiore a trenta mesi di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera *c)* del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perché sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali o perché presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);

*c)* tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano;

*d)* i bovini di età superiore a trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo umano, da campionare secondo quanto riportato per ogni singola regione e provincia autonoma nella tabella A;

*e)* tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.

TABELLA A

BSE — TEST SU ANIMALI MORTI IN STALLA
(art. 1, paragrafo 2 della decisione CE 764/2000)

| REGIONE | CAMPIONI |
|---|---|
| PIEMONTE | 510 |
| VALLE D'AOSTA | 24 |
| LOMBARDIA | 958 |
| PROVINCIA BOLZANO | 105 |
| PROVINCIA TRENTO | 28 |
| VENETO | 332 |
| FRIULI | 61 |
| LIGURIA | 14 |
| EMILIA ROMAGNA | 439 |
| TOSCANA | 66 |
| UMBRIA | 48 |
| MARCHE | 54 |
| LAZIO | 249 |
| ABRUZZO | 61 |
| MOLISE | 48 |
| CAMPANIA | 263 |
| PUGLIA | 126 |
| BASILICATA | 59 |
| CALABRIA | 82 |
| SICILIA | 273 |
| SARDEGNA | 200 |
| **TOTALE** | **4.000** |

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio informatizzato dei dati relativi ai campionamenti pervenuti e agli esami effettuati, al Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate secondo modalità e cadenze definite di concerto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informzione.

*Parte II*

METODICHE DIAGNOSTICHE UTILIZZABILI NEL PIANO DI SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA BSE

1. Test di immunocolorazione secondo il metodo «Western blotting» per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi PrPres (test Prionics Check).

2. ELISA chimilluminescente consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer).

3. Immunodosaggio a sandwich per la rilevazione di PrPres effettuato dopo una fase di denaturazione e una di concentrazione (Bio-Rad).

*Parte III*

CRITERI MINIMI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA SCRAPIE NEGLI OVICAPRINI

1. La selezione delle sottopopolazioni deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

animali che presentano segni comportamentali o neurologici persistenti per un periodo minimo di quindici giorni e resistenti alla terapia;

animali moribondi che non presentano segni di malattie di natura infettiva o traumatica;

animali recanti altri sintomi di malattia ingravescente.

2. Il campione degli animali da esaminare deve comprendere i soggetti più anziani della sottopopolazione; tuttavia, tutti gli animali selezionati devono essere di età superiore ai dodici mesi.

3. Il numero minimo di animali da esaminare annualmente deve corrispondere alle dimensioni del campione indicate nella tabella B. Possono essere inclusi nella dimensione minima del campione anche gli animali esaminati nell'ambito delle attività di cui al decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 1999, serie generale n. 120).

TABELLA B

RIPARTIZIONE DEI CAMPIONAMENTI
PER SORVEGLIANZA SCRAPIE SU BASE REGIONALE

| REGIONE | CAMPIONI |
|---|---|
| PIEMONTE | 6 |
| VALLE D'AOSTA | 0 |
| LOMBARDIA | 6 |
| PROVINCIA BOLZANO | 2 |
| PROVINCIA TRENTO | 1 |
| VENETO | 2 |
| FRIULI | 0 |
| LIGURIA | 1 |
| EMILIA ROMAGNA | 4 |
| TOSCANA | 25 |
| UMBRIA | 8 |
| MARCHE | 11 |
| LAZIO | 34 |
| ABRUZZO | 15 |
| MOLISE | 6 |
| CAMPANIA | 14 |
| PUGLIA | 24 |
| BASILICATA | 18 |
| CALABRIA | 45 |
| SICILIA | 53 |
| SARDEGNA | 125 |
| **TOTALE** | **400** |

**Allegato 2** (sostituisce l'allegato 4 del D.M. 7 gennaio 2000)

## Sistema nazionale di Sorveglianza epidemiologica della BSE: SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Verbale n. ____________ ASL ____________________ Prelevatore ______________________________ Data prelievo |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Luogo di prelievo: allevamento; stalla di sosta; macello; altro; e denominazione: ______________________________

Num. Autorizzazione/ Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Comune ____________________ Provincia ____________

| N. progr. | Codice identificativo animale | Codice azienda o Paese estero di provenienza (1) | Motivo del prelievo (2) | Data di nascita | sesso M F | Detentore ultima azienda di provenienza (1) | Comune ultima azienda di provenienza (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | è possibile omettere il dato in caso di macellazioni regolari | |
| 1 | | | | / / | | | |
| 2 | | | | / / | | | |
| 3 | | | | / / | | | |
| 4 | | | | / / | | | |
| 5 | | | | / / | | | |
| 6 | | | | / / | | | |
| 7 | | | | / / | | | |
| 8 | | | | / / | | | |
| 9 | | | | / / | | | |
| 10 | | | | / / | | | |

(1) Non compilare nel caso di prelievo eseguito in allevamento (il dato è già presente alle voci precedenti).

(2) Utilizzare i seguenti codici (se l'animale rientra in più categorie inserire i codici corrispondenti separati da punto e virgola):

- **1** età superiore a 30 mesi macellato regolarmente
- **2** età superiore a 30 mesi macellato d'urgenza
- **3** età superiore a 30 mesi soggetto a macellazione differita
- **4** animale sospetto clinicamente
- **5** morto in allevamento o durante il trasporto
- **6** animale che ha avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne
- **7** animale presente nell'azienda infetta
- **8** animale figlio dell'animale infetto
- **9** animale esposto al medesimo rischio alimentare (coetaneo ± 6 mesi)

**N.B.** per le categorie **2, 3** e **5** indicare la causa:

______________________________

Firma del Titolare dell'Impianto

Veterinario Timbro e Firma

______________________________

## DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi differenziale, in data

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ sono stati prelevati i seguenti campioni:

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

## DIAGNOSI DI BSE

Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi di BSE, in data

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ sono stati prelevati i seguenti campioni:

Tronco encefalico o Encefalo o Intera testa o

Modalità di conservazione dei campioni durante il trasporto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Data di compilazione ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ Firma _______________

## PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE COMPETENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di:

...............................................................................

Nome e Cognome del responsabile della prova diagnostica per BSE

...............................................................................

Numero di registro generale di accettazione presso l'IZS: ..............................

Data di accettazione dei campioni ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

La tabella seguente si riferisce sia ai campioni destinati all'accertamento di BSE sia ai campioni destinati alle eventuali diagnosi differenziali.

| Descrizione campioni | Accertamento | Metodo / esame | Data esecuzione prova | Esito |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

In caso di esame istopatologico indicare per esteso la diagnosi differenziale raggiunta:

...............................................................................

In caso di esito positivo per BSE, i campioni vengono inviati al Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche sulle Encefalopatie animali e Neuropatologie comparate, per la conferma, in data:

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Data di compilazione ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ Firma ____________________

## Sistema nazionale di Sorveglianza epidemiologica della BSE: SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La compilazione della scheda deve essere chiara e precisa in tutte le sue parti con le seguenti note e eccezioni:

a) alla voce "Luogo di prelievo" crociare il □ per "macello", "stalla di sosta", "allevamento", "altro" (ad es. "sardigna") e indicare la Ragione Sociale della struttura;

b) il Num. di autorizzazione del macello o il Codice azienda sono essenziali: compilare con chiarezza e inserire **anche gli zero** compresi nel codice;

c) il Codice identificativo dell'animale deve essere compilato obbligatoriamente e con chiarezza;

**d) fare riferimento al passaporto o al Mod. 4 per tutti i dati richiesti;**

e) la data di nascita deve essere indicata con la maggior precisione possibile, nel caso sia noto solo l'anno inserire 01/01 e l'anno di nascita;

**f) nel caso di "Motivo di prelievo" con codice 1 (animale regolarmente macellato) si possono omettere nome del Detentore e Comune;**

**g) nel caso di prelievo effettuato in allevamento si può omettere la ripetizione del codice azienda, detentore e comune;**

**h) ATTENZIONE: per tutti i casi di sospetto clinico (codice Motivo del prelievo = 4) inviare l'encefalo intero e eventuali prelievi di altri tessuti per la diagnosi differenziale, compilando anche la seconda pagina della scheda ("diagnosi differenziale"; "diagnosi di BSE")**

**01A1239**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2001.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige».**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «Istituto nord est qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal consorzio Speck Alto Adige, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», ai sensi dell'art. 9 del citato reg. (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2000, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 64405 del 12 dicembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2001, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal consorzio Speck Alto Adige, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 10 settembre 1999, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP «Speck dell'Alto Adige», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**01A01188**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 2000.

**Istituzione del nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, secondo cui il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi, deve essere dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il citato art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che istituisce presso la direzione generale del Tesoro il consiglio degli esperti, composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del direttore generale del Tesoro e prevede che detti esperti restino in carica quattro anni e possano essere confermati, possano rappresentare l'amministrazione in riunioni nazionali ed internazionali, adempiere a compiti specifici e, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, essere posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, così come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio, registro n. 001 Industria e commercio, foglio n. 321, relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata l'esigenza di costituire il nucleo di esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della citata legge n. 140;

Considerato che il suddetto nucleo non costituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale, né è parte degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e pertanto non rientra fra i contenuti tipici dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, bensì fra quelli dei provvedimenti rimessi all'ordinario potere di autorganizzazione dell'amministrazione;

Considerato altresì che il sopra richiamato art. 3 della legge n. 140/1999, nel prevedere l'istituzione del nucleo in questione, rinvia ad un apposito decreto senza alcuna ulteriore specificazione e stabilisce già gli elementi fondamentali della disciplina di tale nucleo, mediante il predetto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 428/1985;

Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 25 e 26 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il nucleo è composto di dieci membri nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del titolare della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività; essi restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti del nucleo eventualmente scelti fra dipendenti pubblici possono essere collocati in comando o nelle corrispondenti posizioni dei rispettivi ordinamenti.

2. Ai fini della necessaria attività di supporto al nucleo di cui al comma 1, la relativa segreteria è curata dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ufficio B1 «Politiche industriali e settoriali».

3. Le spese di funzionamento del nucleo e della segreteria, ivi compresi i compensi degli esperti, sono poste a carico dell'apposito stanziamento di cui al citato art. 3 della legge n. 140 del 1999, e contenute entro i limiti dello stesso, tenuto conto altresì delle ulteriori finalità cui tale stanziamento è preordinato.

4. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sono definite le direttive per l'attività del nucleo, ivi compresi i limiti dei relativi compensi ai fini della stipula dei conseguenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento del nucleo. Su mandato del Ministero o, in relazione alla materia, su mandato del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali ed adempiere a compiti specifici.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

*Il Ministro:* LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2000*
*Registro n. 001 Industria e commercio, foglio n. 364*

**01A1235**

DECRETO 28 novembre 2000.

**Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, istitutivo del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1997 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 9 novembre 1999, n. 189865 — variazione nello stato di previsione di L. 1.598.558.000 — e del 22 novembre 1999, n. 198985 — variazione nello stato di previsione di L. 5.385.580.000 — registrati alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999, al registro 5, rispettivamente al foglio n. 169 e al foglio n. 170 con i quali è stata disposta una variazione in aumento sul capitolo 7844, oggi 8059;

Ritenuto pertanto che il Fondo ripartibile ascende a L. 6.984.138.000;

Visto l'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 400/1988;

Vista la proposta relativa al piano di riparto predisposta dagli uffici;

Visto il parere favorevole in merito alla proposta suddetta espresso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 ottobre 2000;

Decreta:

È approvato il piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui al parere espresso dalla conferenza Stato-regioni che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 28 novembre 2000

*Il Ministro:* LETTA

ALLEGATO

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 26 ottobre 2000

*Oggetto: Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana. Legge n. 203/1995. Riparto anno 2000.*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» che all'art. 1, comma 6, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita questa Conferenza, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, nonché l'effettuazione del riparto annuale delle relative risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante «Istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana», attuattivo del citato art. 1, comma 6, della legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Vista la proposta di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, per l'anno 2000, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il turismo - con nota prot. n. 1421647/95/203/A del 30 agosto 2000;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, che detta le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo tra le regioni a statuto ordinario e dispone che la relativa proposta venga sottoposta al parere di questa Conferenza;

Considerato che nell'incontro tecnico del 3 ottobre 2000, i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sulla proposta elaborata sulla scorta dei criteri già utilizzati nei precedenti riparti e previsti dal secondo comma dell'art. 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, e che i Presidenti delle regioni hanno ribadito tale avviso favorevole nel corso dell'odierna seduta con l'impegno di rivedere - per il futuro - previo apposito incontro, i criteri sulla scorta dei quali predisporre il riparto delle risorse del fondo stesso;

Esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante «Istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, sulla proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, per l'anno 2000, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il turismo - con nota prot. n. 1421647/95/203/A del 30 agosto 2000. Costituisce parte integrante del presente atto la tabella di riparto, per l'anno 2000, delle risorse del fondo predetto trasmessa con la ricordata nota della Direzione generale per il turismo.

## Riparto anno 2000

| REGIONI STATUTO ORDINARIO | ESERCIZI RICETTIVI 1998 | RIPARTIZ. ESERCIZI RICETTIVI | IND. UTIL. 1996-8 | RIPARTIZ. INDICE UTILIZZAZ. | MOVIM. TURISTI TRIENNIO | RIPARTO MOVIMENTO TURISTI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1.501 | 142.065.985,5 | 23,4 | 123.361.133,2 | 5.624.189 | 81.096.492,5 | 346.523.610 |
| LOMBARDIA | 2.874 | 272.017.083,5 | 34,5 | 181.878.593,8 | 18.320.498 | 264.167.532,3 | 718.063.210 |
| VENETO | 3.164 | 299.464.875,6 | 38,8 | 204.547.519,9 | 25.401.197 | 366.265.782,2 | 870.278.180 |
| LIGURIA | 1.925 | 182.196.550,4 | 39,9 | 210.346.547,6 | 12.014.925 | 173.246.005,0 | 565.789.100 |
| E. ROMAGNA | 5.135 | 486.015.213,6 | 29,3 | 154.465.008,6 | 28.185.364 | 406.411.335,3 | 1.046.891.560 |
| TOSCANA | 2.920 | 276.370.871,2 | 35,6 | 187.677.621,4 | 19.821.646 | 285.812.935,3 | 749.861.430 |
| UMBRIA | 490 | 46.377.303,7 | 32,6 | 171.862.091,5 | 2.770.659 | 39.950.778,1 | 258.190.170 |
| MARCHE | 1.054 | 99.758.526,8 | 25,6 | 134.959.188,4 | 5.492.544 | 79.198.272,6 | 313.915.990 |
| LAZIO | 1.727 | 163.456.333,8 | 42,9 | 226.162.077,4 | 18.300.576 | 263.880.272,4 | 653.498.680 |
| ABRUZZO | 771 | 72.973.267,7 | 22,4 | 118.089.289,9 | 3.767.683 | 54.327.099,7 | 245.389.660 |
| MOLISE | 100 | 9.464.755,9 | 19,7 | 103.855.313,0 | 350.601 | 5.055.397,6 | 118.375.470 |
| CAMPANIA | 1.419 | 134.304.885,7 | 41,0 | 216.145.575,2 | 13.244.292 | 190.972.529,1 | 541.422.990 |
| PUGLIA | 636 | 60.195.847,3 | 23,2 | 122.306.764,5 | 4.154.437 | 59.903.795,8 | 242.406.410 |
| BASILICATA | 203 | 19.213.454,4 | 17,0 | 89.621.336,1 | 588.224 | 8.481.739,0 | 117.316.530 |
| CALABRIA | 678 | 64.171.044,8 | 15,7 | 82.767.939,8 | 3.417.382 | 49.276.027,9 | 196.215.010 |
| **TOTALI** | **24.597** | **2.328.046.000,0** | **441,6** | **2.328.046.000,0** | **161.454.217** | **2.328.046.000,0** | 6.984.138.000 |

01A1162

DECRETO 25 gennaio 2001.

**Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2001;

Decreta:

*Articolo unico*

1. A partire dal 1° gennaio 2001, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 6,33%.

Roma, 25 gennaio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**01A1186**

DECRETO 25 gennaio 2001.

**Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando del 2000 per il settore del commercio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea, sulla base delle proposte dello Stato italiano, ha definito in data 13 marzo 2000, 27 luglio 2000 e 20 settembre 2000 le aree depresse e le relative misure massime di aiuto applicabili, con ciò definendo compiutamente la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

Ritenuto necessario fissare un termine compatibile con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome possono formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande delle imprese operanti nel «settore commercio» per il bando del 2000, fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle relative risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;

Considerato che con nota n. 1054933 del 12 dicembre 2000 il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali, provvedendo altresì a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte delle regioni propedeutiche alla formulazione delle predette proposte;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree depresse dell'obiettivo 1 (ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise) e 675 miliardi per quelle restanti del centro-nord, ed indica le misure relative al riparto delle dette risorse disponibili tra le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 4 agosto 2000 con la quale, dei suddetti 675 miliardi, sono stati al momento effettivamente destinati alla legge n. 488/1992 510,3 miliardi, da ripartire tra le regioni interessate secondo le misure indicate nella medesima delibera, oltre a 90,7 miliardi aggiuntivi indivisi tra le regioni Umbria e Marche, riducendo, pertanto, al momento, le risorse nazionali destinate al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 a 3.144,4 miliardi;

Visti i decreti ministeriali del 7 giugno 2000 e del 20 ottobre 2000 con i quali, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle aree depresse per i bandi del «settore industria» e del «settore turismo» del 2000 della legge n. 488/1992, sono stati complessivamente assegnati a tali bandi 2.169,0 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (dei 2.543,4 disponibili) e 512,5 alle restanti aree del centro-nord (dei 601,0 disponibili);

Decreta:

*Articolo unico*

1. È fissato al 28 febbraio 2001 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse e le specifiche priorità ed i relativi punteggi, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando del 2000 del «settore commercio» richiamato nelle premesse.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

*Il Ministro:* LETTA

---

ALLEGATO 1

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle regioni e province autonome per il bando del 2000 del «settore commercio» della legge n. 488/1992 (importi in miliardi di lire).

Risorse nazionali disponibili per le graduatorie regionali: 462,9, di cui 374,4 per le aree depresse dell'obiettivo 1, 75,1 per le restanti aree depresse e 13,4 aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000) come di seguito specificato:

| Regione | % | risorse | risorse |
|---|---|---|---|
| Campania | 23,92 | 89,6 | |
| Puglia | 16,41 | 61,4 | |
| Basilicata | 4,45 | 16,7 | |
| Calabria | 12,33 | 46,2 | |
| Sicilia | 24,00 | 89,9 | |
| Sardegna | 12,00 | 44,9 | |
| Abruzzo | 4,30 | 16,1 | |
| Molise | 2,59 | 9,7 | |
| **Totale aree obiettivo 1** | **100,0** | **374,4** | |
| Piemonte | 18,65 | 14,0 | |
| Valle d'Aosta | 0,64 | 0,5 | |
| Provincia autonoma di Bolzano | 1,09 | 0,8 | |
| Provincia autonoma di Trento | 0,54 | 0,4 | |
| Friuli Venezia Giulia | 3,04 | 2,3 | |
| Veneto | 10,22 | 7,7 | |
| Liguria | 8,99 | 6,8 | |
| Lombardia | 10,57 | 7,9 | |
| Toscana | 14,44 | 10,8 | |
| Emilia Romagna | 3,25 | 2,4 | |
| Marche | 4,48 | 3,4 | 13,4 (1) |
| Umbria | 5,65 | 4,2 | |
| Lazio | 18,44 | 13,8 | |
| **Totale altre aree depresse** | **100,00** | **88,5** | **13,4 (1)** |

(1) Risorse aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000), da ripartire tra le due regioni sulla base dei criteri fissati dalle regioni stesse.

**01A1185**

---

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2001.

**Proroga dei termini dei requisiti del responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.**

### IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera *a)* del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede che i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'Albo consistono nella qualificazione professionale risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003CN/Albo, con le quali sono stati individuati, per ciascuna categoria e classe, i requisiti del responsabile tecnico nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei citati corsi di formazione;

Vista la propria deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, la quale prevede che, nell'attesa dell'espletamento dei corsi di formazione, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-*bis,* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 15 gennaio 2001;

Considerato che i corsi di formazione per responsabili tecnici sono tenuti dalle regioni o da enti ed istituti dalle stesse riconosciuti;

Viste le note della regione Valle D'Aosta del 10 novembre 2000, della regione Emilia-Romagna del 22 dicembre 2000, della regione Sardegna del 5 gennaio 2001 e della regione Umbria del 9 gennaio 2001 con le quali è stato fatto presente che, allo stato, i corsi di formazione per responsabili tecnici sono ancora in fase di organizzazione o di espletamento e, pertanto, non potranno essere conclusi entro il 15 gennaio 2001;

Vista la nota della Sezione regionale della Liguria del 30 ottobre 2000 dalla quale risulta che la regione Liguria non ha ancora predisposto gli atti necessari all'espletamento dei corsi di formazione;

Viste le note delle associazioni di categoria del 17 novembre 2000, del 28 novembre 2000, del 29 novembre 2000, del 27 dicembre 2000 e del 29 dicembre 2000 dalle quali risulta che le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia non hanno ancora provveduto ad organizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici;

Considerato che la mancata organizzazione ed il mancato espletamento dei corsi di formazione impedisce ai soggetti interessati il conseguimento della qualificazione professionale richiesta ai responsabili tecnici;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il predetto termine del 15 gennaio 2001 per il periodo necessario all'espletamento dei corsi di formazione, al fine di consentire la piena applicazione delle disposizione di cui al citato art. 11, comma 1, lettera *a)* del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ed al fine di prevenire le difficoltà operative che deriverebbero alle imprese interessate dalla mancata organizzazione e dal mancato espletamento dei corsi formazione per responsabili tecnici;

Delibera:

Art. 1.

1. I termini di cui all'art. 1 della deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

Roma, 12 gennaio 2001

*Il presidente:* PERNICE

*Il segretario:* ONORI

**01A1240**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 2001.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) coop. «Portanova», con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 12 novembre 1991, registro società n. 13632/92, B.u.s.c. n. 4430/261521;

2) coop. «Santa Teresa», con sede in Cellole, costituita per rogito Girfatti in data 27 marzo 1972, registro società n. 65/72, B.u.s.c. n. 1152/118765;

3) coop. «Gemelli», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 7 marzo 1974, registro società n. 107/74, B.u.s.c. n. 1344/130038.

Caserta, 23 gennaio 2001

*Il direttore:* RUGGIERO

**01A1241**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 2000.

**Individuazione dei comuni ammessi al contributo previsto dalla legge n. 472/1999, art. 3, commi 3 e 4.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, materiali ed umane in materia di aree urbane;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 3, commi 3 e 4, concernenti la realizzazione di sistemi di trasporto di massa e di controllo telematico della circolazione e della sosta;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il protocollo d'intesa del 12 febbraio 1998 sottoscritto dal Ministro delegato per le aree urbane e dal Ministro dei trasporti con i sindaci interessati per l'avvio di un «Programma strategico per la mobilità nelle aree metropolitane»;

Visto in particolare il punto 2) del suddetto protocollo che, nel definire le fasi operative del programma, affida il compito di stabilire criteri di selezione e di esprimere valutazioni per la definizione di una prima lista nazionale di opere necessarie, in ordine di priorità, oltre che ai rappresentanti delle singole città, ad una commissione di tecnici indicati dal Dipartimento per le aree urbane e dal Ministero dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale n. 324 del 18 luglio 2000, con il quale è stata istituita la commissione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale n. 456 del 5 ottobre 2000, con il quale è stato rinominato il coordinatore della citata commissione;

Vista la nota del 27 ottobre 2000 con la quale la citata commissione ha trasmesso al direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale l'elenco dei comuni, raggruppati in apposita tabella, selezionati per l'ammissione al contributo per le finalità di cui alla legge n. 472/1999, per il «Programma strategico della mobilità nelle aree metropolitane», relativamente alle proposte riguardanti: «Progetti innovativi ad alta efficacia e costi contenuti»;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella che forma parte integrante del presente decreto, nella quale sono individuati i comuni ammessi al contributo, nella misura indicata nella tabella stessa, per «l'importo complessivo massimo annuo pari a lire 13,95 MLD per un numero di annualità pari a 10;

| Città metropolitane | Contributo annuo ammesso |
|---|---|
| Torino | 2,20 |
| Genova | 0,35 |
| Milano | 4,00 |
| Trieste | 1,40 |
| Bologna | 2,00 |
| Roma | 1,50 |
| Napoli | 1,80 |
| Messina | 0,70 |
| Totale . . . | 13,95 |

Art. 2.

I comuni, al fine di pervenire alla sottoscrizione dei singoli accordi di programma, devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale,* il progetto definitivo dell'intervento relativo alla proposta oggetto del contributo.

Art. 3.

Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, i comuni devono presentare il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di addivenire alla stipula della relativa convenzione.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Ministro:* NESI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001*
*Registro n. 1 Uff. Contr. Infrastr. e Territorio, foglio n. 22*

**01A1242**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2001.

**Applicabilità dei principi di cui all'art. 30, comma 2-*bis*, legge n. 109/1994 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria.** (Determinazione n. 3/2001).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Il comune di F., nell'evidenziare il comportamento tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l'importo convenuto a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, in virtù dell'esistenza di un contenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di questa Autorità.

La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo pienamente applicabile l'art. 1945 del codice civile, per il quale, nei rapporti tra creditore e fidejussore, quest'ultimo «può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall'incapacità».

L'art. 30, comma 2-*bis,* della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998, ha disposto invece che la fidejussione assicurativa afferente all'esecuzione di opere pubbliche «dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante».

Tale ultima disposizione pone dei problemi di diritto transitorio circa la sua immediata applicazione concreta.

Si pone cioè la questione se, in attesa dell'approvazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'industria, di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e all'art. 9, comma 59, della legge n. 415/1998, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal citato art. 30 legge n. 109/1994, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nell'ambito del settore dei lavori pubblici rimangono vincolati o meno all'assetto contrattuale così come definito dalle parti.

Si osserva, a tal fine, che l'art. 3, comma 6, lettera *t),* della legge n. 109/1994 aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art. 30, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonché delle modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30. Detto regolamento, come noto, è entrato in vigore in data 28 luglio 2000 e, in virtù delle indicazioni ivi contenute sulla questione, si può ritenere che abbia dettato una disciplina completa sulla materia.

Nei casi di specie, ad avviso di quest'Autorità, occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994 prima del 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e quelle negoziate successivamente.

Prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze accettate dall'amministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni (Vds. l'art. 100 per la cauzione provvisoria e art. 101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto, valgono a conferire ai principi enunciati dall'art. 30, comma 2-*bis,* della legge n. 109/1994 piena efficacia.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento la disciplina deve considerarsi completa e dunque non è possibile rinviare oltre l'applicazione di una norma di legge integrata, come previsto dalla legge stessa, da disposizioni regolamentari.

La previsione di schemi di polizza, contenuta nella legge n. 415/1998, ha portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad essa pertanto non può essere riconosciuta un'efficacia condizionante l'applicazione della norma corrispondente all'interesse sostanziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche.

È da ritenere, altresì, che le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-*bis,* come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione l'art. 1339 del codice civile, per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.

Da ciò consegue la possibilità per l'amministrazione appaltante di agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale.

Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa dell'emanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma 2-*bis* dell'art. 30 della legge n. 109/1994.

Roma, 24 gennaio 2001

*Il presidente:* GARRI

*Il segretario:* ESPOSITO

**01A1177**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'università degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica dell'art. 67, secondo comma, dello statuto approvata dal Senato accademico nella seduta dell'11 settembre 2000;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del Senato accademico del 6 novembre 2000;

Vista la nota rettorale del 13 novembre 2000 protocollo n. 21511 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta proposta di modifica approvata dal Senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 9 gennaio 2001 protocollo n. 3596, con la quale il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 67, secondo comma dello statuto dell'Università di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 67 dello Statuto dell'Università degli studi di Siena viene apportata la seguente modifica:

*a)* al comma 2 è modificato il termine, da novanta giorni a trenta giorni, che deve intercorrere tra la prima e la seconda deliberazione di modifica dello Statuto.

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 67 dello statuto di ateneo risulta il seguente:

«Art. 67. — 1. L'iniziativa per la revisione dello statuto può essere assunta dal rettore, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio studentesco, da un consiglio di facoltà o di dipartimento, da un decimo dei dipendenti.

2. Il senato accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano i consigli di facoltà, di dipartimento, di istituto e il consiglio studentesco. Entro trenta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 22 gennaio 2001

*Il rettore:* Tosi

**01A1207**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 gennaio 2001.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998, sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2000, come segue:

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | 115 | AFA | 4062 | 0,476 |
| ALBANIA | Lek | 47 | ALL | 127,186 | 15,225 |
| ALGERIA | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 65,2638 | 29,676 |
| ANDORRA | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 | 11,637 |
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | 87 | AOR | 10,21620 | 199,8660 |
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,53073 | 1265,419 |
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | 75 | SAR | 3,20719 | 603,964 |
| ARGENTINA | Peso Argentina | 216 | ARS | 0,855159 | 2265,101 |
| ARMENIA | Dram | 246 | AMD | 467,222 | 4,145 |
| ARUBA | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,53073 | 1265,419 |
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,61758 | 1197,147 |
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 3886,67 | 0,498 |
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 0,855159 | 2265,101 |
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,322370 | 6008,615 |
| BANGLADESH | Taka | 174 | BDT | 46,0294 | 42,082 |
| BARBADOS | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 1,71864 | 1127,053 |
| BELIZE | Dollaro Belize | 152 | BZD | 1,70901 | 1133,381 |
| BENIN | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 0,855159 | 2265,101 |
| BHUTAN | Ngultrum | 180 | BTN | 38,9624 | 49,712 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia | 233 | BYB | 925358 | 0,002 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 236 | BYB | 925,358 | 2,092 |
| BOLIVIA | Boliviano | 74 | BOB | 5,34254 | 362,553 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 | 989,999 |
| BOTSWANA | Pula | 171 | BWP | 4,57149 | 423,590 |
| BRASILE | Real | 234 | BRL | 1,60338 | 1207,738 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,49742 | 1293,490 |
| BULGARIA | Lev | 45 | BGL | 1948,19 | 0,993 |
| BULGARIA | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,94819 | 993,884 |
| BURKINA FASO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| BURUNDI | Franco Burundi | 140 | BIF | 668,732 | 2,896 |
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3276,21 | 0,591 |
| CAMERUN | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| CANADA | Dollaro Canadese * | 12 | CAD | 1,29236 | 1498,609 |
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 110,211 | 17,571 |
| CAYMAN, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,704028 | 2751,603 |
| CECA, REPUBBLICA | Corona Ceca * | 223 | CZK | 35,2359 | 54,957 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| CIAD | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| CILE | Peso Cileno | 29 | CLP | 472,971 | 4,095 |
| CINA, Repubblica Popolare della | Renminbi(Yuan) | 144 | CNY | 7,07981 | 273,599 |
| CIPRO | Lira Cipriota * | 46 | CYP | 0,57241 | 3382,660 |
| COLOMBIA | Peso Colombiano | 40 | COP | 1788,13 | 1,083 |
| COMORE, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 | 3,935 |
| CONGO, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 19,0914 | 101,460 |
| CONGO, Repubblica del | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| COREA DEL NORD | Won Nord | 182 | KPW | 1,88135 | 1029,589 |
| COREA DEL SUD | Won Sud * | 119 | KRW | 965,1 | 2,006 |
| COSTA D'AVORIO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | 77 | CRC | 270,199 | 7,168 |
| CROAZIA | Kuna | 229 | HRK | 7,50991 | 257,831 |
| CUBA | Peso Cubano | 67 | CUP | 19,6687 | 98,482 |
| DANIMARCA | Corona Danese * | 7 | DKK | 7,44718 | 260,000 |
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | Peso Dominicano | 116 | DOP | 13,3203 | 145,413 |
| ECUADOR | Sucre | 76 | ECS | - | - |
| EGITTO | Lira Egiziana | 70 | EGP | 3,16844 | 611,179 |
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 7,48013 | 258,957 |
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,14076 | 616,737 |
| ERITREA | Nakfa | 243 | ERN | 8,19839 | 236,302 |
| ESTONIA | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 | 123,750 |
| ETIOPIA | Birr | 68 | ETB | 7,0304 | 275,507 |
| FALKAND o MALVINE, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,589327 | 3286,338 |
| FIJI | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 1,94093 | 997,719 |
| FILIPPINE | Peso Filippino | 66 | PHP | 41,2586 | 46,947 |
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP(Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,664199 | 2915,810 |
| GABON | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| GAMBIA | Dalasi | 193 | GMD | 11,532 | 167,982 |
| GEORGIA | Lari | 230 | GEL | 1,68425 | 1150,056 |
| GHANA | Cedi | 111 | GHC | 5582,11 | 0,347 |
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 35,4846 | 54,586 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese * | 71 | JPY | 92,745 | 20,886 |
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | 44 | GIP | 0,589327 | 3286,338 |
| GIBUTI | Franco Gibuti | 83 | DJF | 151,978 | 12,745 |
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | 89 | JOD | 0,606066 | 3196,029 |
| GRECIA | Dracma Greca * | 30 | GRD | 339,455 | 5,704 |
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| GUATEMALA | Quetzal | 78 | GTQ | 6,71259 | 288,552 |
| GUINEA | Franco Guineano | 129 | GNF | 1505,26 | 1,286 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 153,871 | 12,591 |
| HAITI | Gourde | 151 | HTG | 21,0479 | 93,000 |
| HONDURAS | Lempira | 118 | HNL | 12,7921 | 151,413 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 6,6682 | 290,485 |
| INDIA | Rupia Indiana | 31 | INR | 38,9624 | 49,712 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 7626,26 | 0,254 |
| IRAN | Rial Iraniano | 57 | IRR | 2565,48 | 0,755 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | 93 | IQD | 1496,53 | 1,294 |
| ISLANDA | Corona Islanda * | 62 | ISK | 72,8295 | 26,587 |
| ISRAELE | Shekel | 203 | ILS | 3,49994 | 553,313 |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 10,4128 | 186,022 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 121,905 | 15,889 |
| KENYA | Scellino Keniota | 22 | KES | 67,7072 | 28,607 |
| KIRGHIZISTAN | Som | 225 | KGS | 41,0811 | 47,151 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,262115 | 7389,868 |
| LAOS | Kip | 154 | LAK | 6472,77 | 0,299 |
| LESOTHO | Loti | 172 | LSL | 6,39283 | 302,899 |
| LETTONIA | Lats * | 219 | LVL | 0,532364 | 3637,831 |
| LIBANO | Lira Libanese | 32 | LBP | 1285,58 | 1,506 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 0,855159 | 2265,101 |
| LIBIA | Dinaro Libico | 69 | LYD | 0,384819 | 5033,565 |
| LITUANIA | Litas * | 221 | LTL | 3,42139 | 566,152 |
| MACAO | Pataca | 156 | MOP | 6,85889 | 282,398 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 56,8189 | 34,107 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | 130 | MGF | 5701,45 | 0,339 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 66,042 | 29,322 |
| MALAYSIA | Ringgit | 55 | MYR | 3,24487 | 596,925 |
| MALDIVE | Rufiyaa | 158 | MVR | 10,0614 | 192,523 |
| MALI | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| MALTA | Lira Maltese * | 33 | MTL | 0,393291 | 4923,617 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | 84 | MAD | 9,45453 | 204,817 |
| MAURITANIA | Ouguiya | 196 | MRO | 214,24700 | 9,040 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 22,1511 | 87,459 |
| MESSICO | Peso Messicano | 222 | MXN | 8,14126 | 237,877 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | 235 | MDL | 10,4668 | 185,047 |
| MONGOLIA | Tugrik | 160 | MNT | 930,406 | 2,081 |
| MOZAMBICO | Metical | 133 | MZM | 13426,9 | 0,144 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 5,34474 | 362,417 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 6,39283 | 302,899 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 62,679 | 30,904 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| NICARAGUA | Cordoba Oro | 120 | NIO | 10,6982 | 181,107 |
| NIGER | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| NIGERIA | Naira | 81 | NGN | 92,24 | 20,998 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese * | 8 | NOK | 8,0032 | 241,948 |
| NUOVA ZELANDA | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 2,13463 | 907,347 |
| OMAN | Rial Oman | 184 | OMR | 0,329171 | 5884,454 |
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | 26 | PKR | 49,684 | 39,016 |
| PANAMA | Balboa | 162 | PAB | 0,855159 | 2265,101 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | 190 | PGK | 2,49399 | 776,502 |
| PARAGUAY | Guarani | 101 | PYG | 2986,38 | 0,648 |
| PERU | Nuevo Sol | 201 | PEN | 2,99181 | 647,422 |
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | 105 | XPF | 119,252 | 16,236 |
| POLONIA | Zloty * | 237 | PLN | 3,96695 | 488,152 |
| QATAR | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,11289 | 622,261 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna * | 2 | GBP | 0,589327 | 3286,338 |
| ROMANIA | Leu * | 131 | ROL | 20985,8 | 0,092 |
| RUSSIA | Rublo Russia | 244 | RUR | 23,8306 | 81,280 |
| RWANDA | Franco Ruanda | 163 | RWF | 307,026 | 6,309 |
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 4,07218 | 475,672 |
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | 164 | WST | 2,98371 | 649,196 |
| SANT' ELENA | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,589327 | 3286,338 |
| SÃO TOMÉ e PRINCIPE | Dobra | 191 | STD | 2043,83 | 0,947 |
| SENEGAL | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,03396 | 384,698 |
| SIERRA LEONE | Leone | 165 | SLL | 1671,11 | 1,162 |
| SINGAPORE | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 1,49817 | 1292,842 |
| SIRIA | Lira Siriana | 36 | SYP | 38,5815 | 50,205 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | Corona slovacca * | 224 | SKK | 43,663 | 44,346 |
| SLOVENIA | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 209,9911 | 9,220 |
| SOMALIA | Scellino Somalo | 65 | SOS | 2240,51 | 0,864 |
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | 58 | LKR | 68,043 | 28,466 |
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| ST.KITTS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,30893 | 838,928 |
| STATI UNITI | Dollaro USA * | 1 | USD | 0,855159 | 2265,101 |
| SUD AFRICA | Rand * | 82 | ZAR | 6,39283 | 302,899 |
| SUDAN | Dinaro Sudanese | 79 | SDD | 222,206 | 8,716 |
| SURINAME | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 718,346 | 2,707 |
| SVEZIA | Corona Svedese * | 9 | SEK | 8,52448 | 227,147 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero * | 3 | CHF | 1,51304 | 1279,752 |
| SWAZILAND | Lilangeni | 173 | SZL | 6,39283 | 302,899 |
| TAGIKISTAN | Rublo Tagikistan | 239 | TJR | 1758,81 | 1,101 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 27,0754 | 71,538 |
| TANZANIA | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 680,511 | 2,846 |
| THAILANDIA | Baht | 73 | THB | 36,9699 | 52,378 |
| TOGO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| TONGA ISOLA | Pa Anga | 167 | TOP | 1,56257 | 1239,450 |
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | 166 | TTD | 5,36163 | 361,268 |
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | 80 | TND | 1,24626 | 1553,716 |
| TURCHIA | Lira Turca * | 10 | TRL | 579614 | 0,003 |
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 4446,83 | 0,435 |
| UCRAINA | Hryvnia | 241 | UAH | 4,64682 | 416,928 |
| UGANDA | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1545,01 | 1,253 |
| UNGHERIA | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 262,915 | 7,364 |
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | 53 | UYU | 10,7467 | 180,228 |
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 121,723 | 15,913 |
| VANUATU | Vatu | 208 | VUV | 119,528 | 16,204 |
| VENEZUELA | Bolivar | 35 | VEB | 609,354 | 3,178 |
| VIETNAM | Dong | 145 | VND | 11886,7 | 0,162 |
| YEMEN, Repubblica | RIAL | 122 | YER | 139,833 | 13,851 |
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 2923,15 | 0,662 |
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwe | 51 | ZWD | 46,0636 | 42,039 |

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

**N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

*Il direttore centrale:* BUSA

**01A1189**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Comunicato relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Paluzza

I sunti del decreto interministeriale relativo a quanto in oggetto, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, pag. 79, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2001, pag. 76, sono errati e, pertanto, il sunto corretto è il seguente:

con decreto interministeriale n. 1115-*bis* in data 6 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono di tiro a segno» sito nel comune di Paluzza (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 47, mappale n. 5, del N.C.T. ed alla partita n. 824, foglio n. 28, mappale n. 3254 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.550.

**01A1190**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

### Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vieste

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 28 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 202, in data 7 dicembre 2000, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 540, sita nel comune di Vieste (Foggia), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 350, foglio di mappa n. 13/A, particella n. 1086.

**01A1247**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651032/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.